



Città di Novi Ligure

Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose

(Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 47 del 29/09/2005
e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 in data
30/11/2009)

INDICE

TITOLO 1: GENERALITÀ	pag. 5
Art. 1: AMBITO DI APPLICAZIONE	pag. 5
Art. 2: DEFINIZIONI	pag. 5
TITOLO 2: ATTIVITÀ TEMPORANEE	pag. 6
Capo 1: CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI	pag. 6
Art. 3: IMPIANTI ED ATTREZZATURE	pag. 6
Art. 4: ORARI	pag. 6
Art. 5: LIMITI MASSIMI	pag. 6
Art. 6: EMERGENZE	pag. 6
Art. 7: MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI	pag. 7
Capo 2: FESTE, SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, MOBILE E/O ALL'APERTO	pag. 7
Art. 8: DEFINIZIONI	pag. 7
Art. 9: LOCALIZZAZIONE DELLE AREE	pag. 8
Art. 10: ORARI	pag. 8
Art. 11: LIMITI MASSIMI	pag. 9
Art. 12: MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER FESTE, SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, MOBILE E/O ALL'APERTO	pag. 9
Capo 3: ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO, MANIFESTAZIONI ALL'APERTO ED ASSIMILABILI NELL'AMBITO PUBBLICI ESERCIZI O CIRCOLI PRIVATI	pag. 10
Art. 13: DEFINIZIONI	pag. 10
Art. 14: ORARI	pag. 10
Art. 15: LIMITI MASSIMI	pag. 12
Art. 16: MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO, MANIFESTAZIONI ALL'APERTO ED ASSIMILABILI NELL'AMBITO PUBBLICI ESERCIZI O CIRCOLI PRIVATI	pag. 12
Capo 4: ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE	pag. 14
Art. 17: SERVIZI DI IGIENE URBANA	pag. 14
Art. 18: MACCHINE DA GIARDINO	pag. 14

Art. 19: MACCHINE AGRICOLE	pag. 14
Art. 20: ALLARMI ACUSTICI	pag. 14
Art. 21: USO DEI "CANNONCINI SPAVENTAPASSERI E/O ANTIGRANDINE" PER ALLONTANARE I VOLATILI	pag. 15
Art. 22: IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO	pag. 15
Art. 23: AUTOLAVAGGI	pag. 15
Art. 24: PUBBLICITÀ FONICA	pag. 15
TITOLO 3: DIFESA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI	pag. 16
Art. 25: CONTROLLO	pag. 16
Art. 26: CONTENIMENTO E ABBATTIMENTO	pag. 16
TITOLO 4: DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO	pag. 16
Art. 27: OPERE SOGGETTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO O DELLA VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO.	Pag. 16
Art. 28: CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO E DELLA DOCUMENTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO	pag. 18
TITOLO 5: NORME AMMINISTRATIVE	pag. 18
Art. 29: MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE	pag. 18
TITOLO 6: SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI	pag. 19
Art. 30: ORDINANZE	pag. 19
Art. 31: SANZIONI	pag. 19
Art. 32: SOSPENSIONE REVOCA AUTORIZZAZIONI	pag. 19
Art. 33: ABROGAZIONE DI NORME	pag. 20
Art. 34: ENTRATA IN VIGORE	pag. 20

ALLEGATI al REGOLAMENTO (indice)	pag. 21
ALLEGATO 1: CANTIERI EDILI (testo da inserire nei permessi di costruire e denunce di inizio attività)	pag. 22
ALLEGATO 2: CANTIERI STRADALI (testo da inserire nelle relative concessioni lavori in sede stradale)	pag. 23
ALLEGATO 3: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA (cantieri edili, stradali o assimilabili)	pag. 24
ALLEGATO 4: COMUNICAZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA (cantieri edili, stradali o assimilabili)	pag. 25
ALLEGATO 5: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA (manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili)	pag. 26
ALLEGATO 6: COMUNICAZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA (manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili)	pag. 27
ALLEGATO 7/a: DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (Doc.I.A.)	pag. 28
ALLEGATO 7/b: DOCUMENTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO	pag. 30
ALLEGATO 8: RELAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO	pag. 32
ALLEGATO 9: OPERE SOGGETTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOC.I.A. E OPERE SOGGETTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO	pag. 34
ALLEGATO 10: TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI ADEMPIMENTI	pag. 36

Titolo 1: GENERALITÀ

Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del comma e) dell'art. 6 della [Legge 447/95](#).

Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, volume radio-TV, uso di strumenti musicali per diletto, giochi di bambini, ecc., cui provvede il 1° comma dell'art. 659 del C.P.

Tutte le attività produttive permanenti che producono beni e servizi nei settori dell'industria, artigianato, agricoltura e commercio operanti all'interno della fascia oraria diurna dalle ore 6,00 alle ore 22,00, o che possono operare nella fascia oraria notturna (dalle ore 22,00 alle ore 6,00), devono rispettare i limiti di zona sia del rumore emesso che immesso previsti nella classificazione acustica del Comune di Novi Ligure.

Il presente regolamento (relativamente alla classificazione acustica) fa riferimento alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 15.05.2003.

Nel caso in cui la classificazione acustica di cui alla delibera consiliare sopra richiamata dovesse subire modificazioni, la classificazione a cui il presente regolamento fa riferimento si intende automaticamente aggiornata alla nuova classificazione a decorrere dalla data di esecutività della relativa delibera di adozione.

Per quanto riguarda gli allegati del Regolamento, qualora intervengano aggiornamenti e modifiche derivanti da Leggi statali e/o regionali, gli stessi si intendono automaticamente modificati o aggiornati, fermi rimanendo i contenuti normativi dello stesso Regolamento.

Art. 2 DEFINIZIONI

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio. Sono da escludersi le attività ripetitive.

Le attività rumorose temporanee possono essere permesse in deroga ai limiti di classe acustica a norma del presente regolamento.

Sono da escludersi le attività rumorose a carattere stagionale o fisse che rientrano nel campo di attività di cui alla [Legge 26 ottobre 1995](#)

[n. 447](#) e al D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215 (es. discoteche, locali di pubblico spettacolo ecc.).

Titolo 2: ATTIVITÀ TEMPORANEE

CAPO 1 : CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

Art. 3 IMPIANTI ED ATTREZZATURE

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti disturbabili.

Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.

Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Art. 4 ORARI

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili, in cantieri stradali ed assimilabili, al di sopra dei limiti di zona, è consentita nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

Art. 5 LIMITI MASSIMI

Il limite massimo di emissione da non superare è di 70 dB Leq(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Nel caso di ristrutturazioni interne il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65 dB (A).

Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998 per un tempo di almeno 30 minuti.

Art. 6 EMERGENZE

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari

essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

Art. 7 MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI LIMITI DI CLASSE ACUSTICA PER CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

L'attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti di cui al precedente articolo 5 e degli orari cui al precedente articolo 4, non necessita di autorizzazione, ma solo di una comunicazione, a firma del responsabile del cantiere secondo il modello di cui all'allegato 4.

Le condizioni saranno riportate nei relativi permessi di costruire/ denunce di inizio attività, autorizzazioni o licenze (Allegati 1/2).

Qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il responsabile del cantiere ritenga necessario superare i limiti e gli orari indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Comune, 45 giorni prima dell'inizio dei lavori, specifica domanda di autorizzazione in deroga, secondo il modello di cui all'allegato 3.

Il Dirigente competente, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti e acquisito il parere dell'ARPA, si esprime in merito all'autorizzazione in deroga, che potrà contenere comunque prescrizioni, tra cui ad esempio il divieto di uso contemporaneo di macchinari particolarmente rumorosi, o la messa in opera di adeguati schermi fonoisolanti e/o fonoassorbenti sulla recinzione del cantiere o a protezione dei singoli macchinari di maggiore impatto acustico.

Copia dell'autorizzazione dovrà essere tenuta sul luogo ove viene svolta l'attività ed esibita al personale incaricato di eseguire i controlli.

Capo 2: FESTE, SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, MOBILE E/O ALL'APERTO

Art. 8 DEFINIZIONI

Si considerano attività rumorose a carattere temporaneo (e che come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge), i concerti, gli spettacoli, le manifestazioni religiose, le feste popolari ivi compresi gli spettacoli pirotecnici, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le attività dello spettacolo itineranti, le manifestazioni sportive che si svolgono in spazi dedicati e non (ad es. Gare di cross, rally) e quant'altro, che per la buona riuscita della manifestazione necessiti dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di

rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei, allorché non superino complessivamente 36 giornate nell'arco di un anno solare nello stesso sito o in aree immediatamente limitrofe.

Qualsiasi attività temporanea ricompresa nel comma precedente che si protragga per un periodo inferiore ai 18 giorni usufruisce di una procedura semplificata e non necessita di autorizzazione in deroga ai limiti di classe acustica, ma solo di una comunicazione.

Qualsiasi attività temporanea che si protragga per un periodo superiore ai 18 giorni e inferiore ai 36 è soggetta obbligatoriamente a domanda di deroga ai limiti di classe acustica.

Qualsiasi attività temporanea che si protragga per un periodo superiore ai 36 giorni non è derogabile e deve pertanto rispettare le norme previste per le attività rumorose di cui all'articolo 8 della [Legge 26 ottobre 1995 n. 447](#) e del D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215.

Art. 9 LOCALIZZAZIONE DELLE AREE

Salvo quanto previsto all'art. 13 relativamente alle attività temporanee esercitate presso pubblici esercizi e circoli privati ed a esclusione delle manifestazioni itineranti, la localizzazione delle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, e/o all'aperto è individuata nell'apposita cartografia allegata al piano di classificazione acustica del territorio.

Per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, e/o all'aperto, da attivarsi in aree diverse da quelle sopra richiamate, indipendentemente dalla durata e ad esclusione delle manifestazioni itineranti, dovrà essere indirizzata al Comune di Novi Ligure, almeno 45 giorni prima dell'inizio della attività, specifica domanda di autorizzazione in deroga ai limiti di classe acustica, secondo il modello di cui all'allegato 5, accompagnata dalla relazione di impatto acustico. (Allegato 8)

Il Dirigente competente, acquisito il parere dell'ARPA, si esprime in merito all'autorizzazione in deroga al presente regolamento.

Art. 10 ORARI

Il funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona, è consentito dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 24.00, salvo il venerdì e prefestivi in cui è consentito dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 01.00, per un arco temporale non superiore, comunque, alle 8 ore giornaliere complessive.

Per le aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.

Art. 11 LIMITI MASSIMI

Il limite massimo di emissione da non superare è di 70 dB Leq(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Nel caso di attività rumorose temporanee svolte all'interno degli edifici, il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65 dB(A).

Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998 per un tempo di almeno 30 minuti.

Gli impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione impiegati dovranno, comunque, essere opportunamente collocati e schermati in modo da contenere, per quanto possibile, l'esposizione al rumore degli ambiente abitativi limitrofi.

Art. 12 MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI LIMITI DI CLASSE ACUSTICA PER FESTE, SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, MOBILE E/O ALL'APERTO

L'esercizio di attività rumorose a carattere temporaneo come definite all'art. 8 del presente regolamento nel rispetto dei limiti di cui al precedente articolo 11, degli orari cui al precedente articolo 10 e di durata inferiore ai 18 giorni, usufruisce di una procedura semplificata e non necessita di autorizzazione in deroga ai limiti di classe acustica, ma solo di una comunicazione, a firma del titolare dell'attività rumorosa secondo il modello di cui all'allegato 6.

Ove non ricorrano le condizioni di cui sopra, l'esercizio di attività rumorose a carattere temporaneo come definite all'art. 8 del presente regolamento, è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione prevista dall'art. 6 della [Legge 26 ottobre 1995 n. 447](#).

Dal punto di vista amministrativo la domanda per tale autorizzazione in deroga ai limiti di classe acustica può essere presentata contestualmente alla domanda di licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici (ex art. 68 e 69 TULPS) e può essere riferita a più giornate contenute nel medesimo calendario di iniziative.

Il titolare dell'attività rumorosa a carattere temporaneo dovrà presentare una domanda specifica di autorizzazione in deroga ai limiti di classe acustica, secondo il modello di cui all'allegato 5, allegando una relazione di impatto acustico redatta secondo i criteri di carattere

generale della Relazione di cui all'Allegato 8 al presente regolamento; la relazione di impatto acustico può essere riferita anche a più manifestazioni, purchè queste abbiano le stesse caratteristiche, previa dichiarazione dell'organizzatore.

Il Dirigente competente, valutati i motivi della domanda e tenuto conto della tipologia dell'attività e della sua collocazione, acquisito il parere dell'ARPA, si esprime in merito all'autorizzazione in deroga ai limiti di classe acustica.

Con il provvedimento di autorizzazione possono essere comunque dettate tutte le prescrizioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale concretamente attuabili per il contenimento del disturbo arrecato alle popolazioni residenti privilegiando gli abbattimenti alle fonti.

L'ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni in deroga ai sensi della [Legge 26 ottobre 1995 n. 447](#) è il medesimo ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni delle relative manifestazioni o iniziative assimilabili.

Capo 3: ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO, MANIFESTAZIONI ALL'APERTO ED ASSIMILABILI NELL'AMBITO PUBBLICI ESERCIZI O CIRCOLI PRIVATI

Art. 13 DEFINIZIONI

Dal punto di vista acustico sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, oltre a quelle già indicate all' art. 8 del presente regolamento, quelle esercitate presso pubblici esercizi o circoli privati a supporto dell'attività principale licenziata (quali ad es.: piano-bar, serate musicali, ecc.), allorquando esse nell'arco dell'anno solare non superino le 30 giornate nello stesso sito o in aree immediatamente limitrofe e non più di due volte la settimana a scelta del titolare dell'esercizio.

Dal punto di vista amministrativo negli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, autorizzati ai sensi della [Legge 25.08.1991 n.287](#) L.R. 29.12.2006, n.38, si possono effettuare piccoli trattenimenti musicali, senza ballo, in sale con capienza ed afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento, senza il pagamento di biglietti d'ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni. E' comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti ed in particolare quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendi.

L'attività potrà essere intrapresa a seguito di dichiarazione di inizio attività di cui all'art.19 della [legge 241/90](#), nella quale il titolare oltre ad indicare di aver assolto il tributo SIAE deve comunicare l'orario e le date di esercizio.

Dal punto di vista amministrativo i piccoli intrattenimenti musicali devono essere considerati quali forme occasionali e temporanee di intrattenimento alla clientela e non devono superare il numero di 30 all'anno.

Qualora nell'esercizio pubblico si tengano spettacoli e trattenimenti più complessi rispetto a quelli indicati nel comma precedente, tali da richiamare una maggiore affluenza di pubblico e da rendere necessaria l'installazione di impianti tali da configurare vera e propria attività di spettacolo, il titolare dell'esercizio dovrà richiedere l'autorizzazione ex artt.68 del T.U.L.P.S.. Tale autorizzazione sarà rilasciata, dopo che per il locale sia stato espresso il parere della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per locali con capienza superiore alle 200 persone o che, per quelli con capienza pari od inferiore alle 200 persone, ferme restando le disposizioni igienico sanitarie, venga presentata una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'Albo degli ingegneri, degli architetti o dei geometri che attesti la rispondenza del locale alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno.

Contestualmente dovrà essere presentata la documentazione di impatto acustico, a firma di un tecnico competente in acustica ai sensi del D.P.C.M. 31/3/98, che dovrà tenere conto dei criteri e degli elaborati previsti nella Deliberazione G.R. n. 9-11616 del 2/2/04 e riportati nell'Allegato 7/a del presente regolamento.

L'autorizzazione verrà rilasciata una volta acquisito il parere positivo dell'ARPA.

Dal punto di vista acustico le attività definite nel presente articolo che si protraggano per un periodo superiore ai 30 giorni non sono derogabili ai limiti di classe acustica e devono pertanto rispettare le norme previste per le attività rumorose di cui all'articolo 8 della [Legge 26 ottobre 1995 n. 447](#) e del D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215.

Art. 14 ORARI

Il funzionamento delle sorgenti sonore di cui al precedente art. 13, al di sopra dei livelli di zona, è consentito dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 24.00, salvo il venerdì e prefestivi in cui è consentito dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 01.00, per un arco temporale non superiore, comunque, alle 8 ore giornaliere complessive.

I trattenimenti musicali all'interno dei pubblici esercizi possono essere effettuati due volte la settimana a scelta del titolare dell'esercizio tenuto conto che i piccoli trattenimenti musicali non devono superare il numero di 30 all'anno. Per quanto riguarda gli intrattenimenti musicali da tenersi all'esterno dell'esercizio (dehor) saranno consentiti esclusivamente il venerdì e i prefestivi e comunque non oltre le ore 24.00.

Nel rispetto dei livelli di zona nei dehor ed all'interno dei pubblici esercizi è sempre consentito l'utilizzo di sorgenti sonore fino alle ore 22.

Per le aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.

Art. 15 LIMITI MASSIMI

Il limite massimo di emissione da non superare è di 70 dB Leq(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Nel caso di attività rumorose temporanee svolte all'interno degli edifici, il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65 dB(A).

Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998 per un tempo di almeno 30 minuti.

Gli impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione impiegati dovranno, comunque, essere opportunamente collocati e schermati in modo da contenere, per quanto possibile, l'esposizione al rumore degli ambiente abitativi limitrofi.

Art. 16 MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI CLASSE ACUSTICA PER ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO, MANIFESTAZIONI ALL'APERTO ED ASSIMILABILI NELL'AMBITO PUBBLICI ESERCIZI O CIRCOLI PRIVATI

Dal punto di vista acustico l'esercizio di attività rumorose a carattere temporaneo come definite all'art. 13 del presente regolamento nel rispetto dei limiti di cui al precedente articolo 15, degli orari cui al precedente articolo 14 e di durata pari a 30 giorni, usufruisce di una procedura semplificata e non necessita di autorizzazione, ma solo di una comunicazione, a firma del titolare dell'attività rumorosa a carattere temporaneo secondo il modello di cui all'allegato 6.

Capo 4: ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE

ART. 17 SERVIZI DI IGIENE URBANA

L'attività all'aperto di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani è consentita in deroga ai limiti di zona.

Il soggetto gestore del servizio è tenuto, contestualmente all'avvio dei propri servizi e ogniqualvolta siano introdotte sostanziali modifiche nelle modalità esecutive degli stessi, a trasmettere al Comune apposita relazione che definisca la tipologia delle emissioni sonore prodotte dalle proprie attrezzature; il Comune si riserva di richiedere e concordare forme particolari di contenimento delle emissioni sonore.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione dei servizi di igiene urbana devono comunque essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

ART. 18 MACCHINE DA GIARDINO

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7,00 alle 19. Nei giorni festivi ed il sabato, dalle ore 8 alle 12 e dalle 16 alle 20.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

ART. 19 MACCHINE AGRICOLE

L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi in deroga ai limiti della classificazione acustica è consentito dalle ore 6.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali e dalle ore

6.00 alle ore 13.00 nei giorni festivi. Relativamente alle emissioni rumorose le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

ART. 20 ALLARMI ACUSTICI

I sistemi di allarme acustico antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti primi; nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi. In tutti i casi il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

Art. 21 USO DEI "CANNONCINI SPAVENTAPASSERI E/O ANTIGRANDINE" PER ALLONTANARE I VOLATILI

È vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 500 metri dalle abitazioni.

È inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo; nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 10 minuti.

Art. 22 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

L'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori indicati nella Tab. B dell'allegato A del D.P.C.M. 15/12/1997 e, (per quanto non in contrasto) la normativa UNI 8199, nonché il criterio differenziale di cui al D.P.C.M. 14/11/1997. I dispositivi di cui al comma precedente devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali: silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.

Art. 23 AUTOLAVAGGI

L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, etc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico è consentito nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 21.00. e nei giorni festivi dalle 9.00 alle 21.00 e comunque nel rispetto dei limiti di legge.

Art. 24 PUBBLICITÀ FONICA

La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita unicamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, fatto comunque salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi delle vigenti normative e al Codice della Strada.

Titolo 3: DIFESA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI

Art. 25 CONTROLLO

La verifica della congruenza acustica complessiva derivante dall'attuazione dei piani della mobilità o di pianificazione del territorio è programmata dai competenti uffici comunali in collaborazione con A.R.P.A.

Art. 26 CONTENIMENTO E ABBATTIMENTO

Per quanto possibile, negli assi viari urbani ad elevato flusso di traffico, dovranno essere adottate, anche in fase di manutenzione, soluzioni tecnologiche, accorgimenti costruttivi e scelte di materiali idonei atti a garantire la minimizzazione dell'inquinamento acustico da essi prodotto, mentre negli assi viari secondari si privilegeranno interventi di moderazione del traffico.

I livelli di contenimento e di abbattimento a cui tendere saranno definiti nel "Piano di disinquinamento acustico" comunale.

Sono previsti i seguenti divieti per l'abbattimento della rumorosità prodotta dal traffico:

1. eseguire operazioni di carico e scarico, senza adottare adeguati provvedimenti per ridurre la rumorosità e al di fuori degli orari consentiti (se esistenti).
2. trasportare bidoni, profilati metallici o comunque carichi potenzialmente rumorosi, senza fissarli e/o isolarli adeguatamente;
3. utilizzare ad alto volume apparecchi radio o altri strumenti per la riproduzione dei suoni, installati o trasportati a bordo di veicoli;
4. azionare sirene su veicoli autorizzati, fuori dai casi di necessità.

TITOLO 4: DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Art. 27 OPERE SOGGETTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO O DELLA VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO.

a) I progetti relativi alla realizzazione, modifica o potenziamento delle opere, specificate nell'allegato 9 del presente regolamento, di cui all'art.8 commi 1,2,4 della [Legge 26 ottobre 1995 n. 447](#) e s.m.i e alla D.G.R. n. 9-11616 del 2/2/04, nonchè le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono essere corredati dalla documentazione di impatto acustico (Doc.I.A.) resa ai sensi della L.R. 52/2000 e secondo le indicazioni della D.G.R. n. 9-11616 del 2/2/04.

La Doc.I.A. dovrà essere presentata:

- contestualmente alla domanda di permesso di costruire;
- contestualmente alla denuncia di inizio attività;
- contestualmente alla domanda volta ad ottenere il provvedimento comunale che abiliti all'utilizzazione dell'immobile e/o infrastruttura;
- contestualmente alla domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle predette attività qualora ad una richiesta di volturazione o di nuova licenza di esercizio non corrisponda in parallelo la presentazione della domanda di permesso di costruire o denuncia di inizio attività (D.I.A.) edilizia.

Le autorizzazioni, concessioni, licenze, o i provvedimenti autorizzativi comunque denominati, richiesti per la realizzazione, modifica o potenziamento delle opere o attività indicate all'allegato 9 del presente regolamento, sono adottati previo accertamento, mediante istruttoria della documentazione presentata, della conformità dell'opera o attività medesima sotto il profilo acustico.

Alla documentazione da presentare contestualmente alla domanda di rilascio del certificato di agibilità, ai sensi dell'art. 25 del [D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380](#) e s.m.i., il proprietario dell'immobile allega la certificazione di collaudo degli interventi previsti dalla Doc.I.A. e quelli eventualmente prescritti dagli organi preposti al controllo. La certificazione è sottoscritta dal tecnico redattore della Doc.I.A. ovvero da altro tecnico competente in acustica.

Nei casi in cui non sia definita preventivamente la destinazione d'uso degli immobili e/o la tipologia dell'attività che in essi sarà svolta, il comune rilascia provvedimento autorizzativo condizionato alla presentazione della documentazione di impatto acustico in fase di

richiesta dei successivi provvedimenti autorizzativi o in fase di denuncia di inizio attività.

b) I progetti relativi alla realizzazione delle opere, specificate nell'allegato 9 del presente regolamento, di cui all' art.8 comma 3 della [Legge 26 ottobre 1995 n. 447](#) e s.m.i , all'art. 11 comma 1 della L.R. 52/2000 e s.m.i e alla D.G.R. n.46-14762 del 14/2/05, devono essere corredati da una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione degli insediamenti.

Art. 28 CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO E DELLA DOCUMENTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO

Il contenuto della documentazione di impatto acustico, a firma di un tecnico competente in acustica ai sensi del D.P.C.M. 31/3/98, dovrà tenere conto dei criteri e degli elaborati previsti nella Deliberazione G.R. n. 9-11616 del 2/2/04 e riportati nell'Allegato 7/a del presente regolamento.

Il contenuto della documentazione di clima acustico, a firma di un tecnico competente in acustica ai sensi del D.P.C.M. 31/3/98, dovrà tenere conto dei criteri e degli elaborati previsti nella Deliberazione G.R. n. 46-14762 del 14/2/05 e riportati nell'Allegato 7/b del presente regolamento.

Titolo 5: NORME AMMINISTRATIVE

Art. 29 MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

Come già indicato nel dettaglio agli artt. 7, 12 e 16, per l'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo sul territorio comunale nel rispetto dei limiti di rumore e di orario indicati nel presente regolamento e di durata dell'attività inferiore a 18 giorni è necessaria una comunicazione (secondo i modelli di cui agli allegati 4 e 6) da inviare al Comune di Novi Ligure almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa.

Qualora, per motivi documentabili, il titolare dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga necessario superare i limiti di rumore e/o di orario indicati nel regolamento e/o di durata superiore ai 18 giorni e inferiore ai 36, dovrà indirizzare al Comune di Novi Ligure specifica domanda di autorizzazione in deroga motivata, secondo la

modulistica specifica di cui agli allegati 3 e 5, almeno 45 giorni prima dell'inizio della attività.

Il Dirigente competente, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, acquisito il parere dell'ARPA, si esprime in merito all'autorizzazione in deroga al presente regolamento.

La violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga potrà comportare la revoca della stessa e l'obbligo di adeguare immediatamente l'attività rumorosa ai limiti di legge.

Titolo 6: SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 ORDINANZE

In caso di constatazione di superamento dei limiti previsti da norme e/o Regolamenti vigenti il Comune dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

Il Comune può inoltre disporre, con ordinanza:

- limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;
- particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni per l'esercizio di attività rumorose, anche temporaneamente autorizzate in deroga e comunque tutto quanto sia finalizzato alla tutela della salute pubblica.
- in caso di violazioni che riguardano fonti sonore nei dehor dei pubblici esercizi si prevede la sospensione per un minimo di 5 giorni della concessione di plateatico ed in caso di recidiva la revoca della stessa per l'anni in corso;
- in caso di violazioni riguardanti fonti sonore all'interno del locale, si prevede il divieto ad effettuare ulteriori intrattenimenti musicali per l'anno in corso. Qualora il locale abbia ottenuto la licenza di spettacolo verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente ed in particolare del T.U.L.P.S. ;

ART. 31 SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca reato, le inosservanze alle prescrizioni del presente regolamento non espressamente sanzionate

da altre norme sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art.7 bis del Testo Unico Enti Locali.

Nel caso in cui le sanzioni previste dal comma precedente dovessero essere modificate dallo Stato o dalla Regione queste si intendono automaticamente modificate anche nel presente regolamento.

L'attività di controllo è demandata all'A.R.P.A. ed al Corpo di Polizia Municipale che la esercitano nei limiti del presente regolamento e ciascuno per le proprie competenze, salvo per l'A.R.P.A. per l'attività derivante dall'applicazione di norme particolari assegnate per legge alla competenza della medesima.

ART. 32 SOSPENSIONE REVOCA AUTORIZZAZIONI

Il persistente e ripetuto mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14.11.1997, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione dell'attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa. Inoltre potrà essere applicata la sanzione accessoria della revoca della concessione di plateatico eventualmente rilasciata a pubblico esercizio per l'anno in corso.

ART. 33 ABROGAZIONE DI NORME

Sono abrogate tutte le norme esistenti in qualsiasi regolamento comunale in contrasto con il presente.

ART. 34 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua esecutività .

ALLEGATI al REGOLAMENTO

- allegato 1 CANTIERI EDILI (testo da inserire nei permessi di costruire e denunce di inizio attività)
- allegato 2 CANTIERI STRADALI (testo da inserire nelle relative concessioni lavori in sede stradale)
- allegato 3 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA (cantieri edili, stradali o assimilabili)
- allegato 4 COMUNICAZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA (cantieri edili, stradali o assimilabili)
- allegato 5 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA (manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili)
- allegato 6 COMUNICAZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA (manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili)
- allegato 7/a DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (Doc.I.A.)
- allegato 7/b DOCUMENTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO
- allegato 8 RELAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO
- allegato 9 OPERE SOGGETTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOC.I.A. E OPERE SOGGETTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO
- allegato 10 TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI ADEMPIMENTI

allegato 1

CANTIERI EDILI

(testo da inserire nei permessi di costruire e denunce di inizio attività)

- L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi, è consentita nei giorni feriali, dalle ore 8.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00, nei limiti di rumore indicati all'art.5 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose e previa comunicazione di attività rumorosa temporanea redatta conformemente all'allegato 4 del suddetto regolamento.

- Qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il responsabile del cantiere ritenga necessario superare i limiti e gli orari indicati nel Regolamento, dovrà indirizzare al Comune, 45 giorni prima dell'inizio dei lavori, specifica domanda di autorizzazione in deroga, secondo il modello di cui all'allegato 3 del suddetto Regolamento.

allegato 2

CANTIERI STRADALI

(testo da inserire nelle relative concessioni lavori in sede stradale)

- L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi, è consentita nei giorni feriali, dalle ore 8.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00, nei limiti di rumore indicati all'art.5 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose e previa comunicazione di attività rumorosa temporanea redatta conformemente all'allegato 4 del suddetto regolamento.

- Qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il responsabile del cantiere ritenga necessario superare i limiti e gli orari indicati nel Regolamento, dovrà indirizzare al Comune, 45 giorni prima dell'inizio dei lavori, specifica domanda di autorizzazione in deroga, secondo il modello di cui all'allegato 3 del suddetto Regolamento.

allegato 3

(cantieri edili, stradali o assimilabili)
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER
ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA

AL SINDACO
DEL COMUNE DI
Novi Ligure

Il sottoscritto _____
in qualità di: o legale rapp.te o titolare o altro (specif. _____)
della ditta _____
sede legale _____
(via, n.civico, telefono, fax)

CHIEDE

l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

_____ da effettuarsi in _____, via _____ n. _____
nei giorni dal _____ al _____
e negli orari _____

ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose in deroga agli orari e limiti stabiliti nel Regolamento Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile, redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica

In fede.

data _____

firma _____

allegato 4
(cantieri edili, stradali o assimilabili)
COMUNICAZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA

AL SINDACO
DEL COMUNE DI
Novi Ligure

Il sottoscritto _____
in qualità di: o legale rapp.te o titolare o altro (specif. _____)
della ditta _____
sede legale _____
(via, n.civico, telefono, fax)

C O M U N I C A

ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose

che nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in _____ via _____ n. _____

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, ed a rispettare quanto indicato nel Regolamento Comunale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Indicazione dell'area di svolgimento dell'attività e dei potenziali bersagli del rumore prodotto.
- 2) Sommaria descrizione delle attrezzature rumorose utilizzate.

In fede.

data _____

firma _____

allegato 5

(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili)
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITÀ RUMOROSA
TEMPORANEA

AL SINDACO
DEL COMUNE DI
Novi Ligure

Il sottoscritto _____
in qualità di: o legale rapp.te o titolare o altro (specif.)
_____ della o manifestazione o ditta
_____ (nome manifestazione,
associazione, ente, ditta organizzatrice) sede legale

_____ (via, n.civico, telefono, fax)

CHIEDE

ai sensi degli art. 12 e 16 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose, l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____ da effettuarsi in _____, via _____ n. _____ nei giorni dal _____ al _____ e negli orari _____ in deroga agli orari e limiti stabiliti nel Regolamento Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) planimetria dettagliata e aggiornata dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile, redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica.

In fede.

data _____ firma _____

allegato 6

(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili)
COMUNICAZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA

AL SINDACO
DEL COMUNE DI
Novi Ligure

Il sottoscritto _____
in qualità di: o egale rapp.te o titolare o altro (specif.)
_____ della o manifestazione o ditta
_____ (nome manifestazione,
associazione, ente, ditta organizzatrice) sede legale

_____ (via, n.civico, telefono, fax)

C O M U N I C A

ai sensi degli art. 12 e 16 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose

che nei giorni dal _____ al _____
e negli orari _____
in _____ via _____ n. _____
si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, ed a rispettare quanto indicato nel Regolamento Comunale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Indicazione dell'area di svolgimento dell'attività e delle sorgenti sonore, degli edifici e degli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate.
- 2) Indicazione delle sorgenti sonore utilizzate (ubicazione, orientamento, caratteristiche, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile).

In fede.

data _____ firma _____

DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

La documentazione di impatto acustico, sottoscritta dal proponente e dal tecnico che l'ha predisposta, deve contenere:

1. descrizione della tipologia dell'opera o attività in progetto, del ciclo produttivo o tecnologico, degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari di cui è prevedibile l'utilizzo, dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui viene inserita;

2. descrizione degli orari di attività e di quelli di funzionamento degli impianti principali e sussidiari. Dovranno essere specificate le caratteristiche temporali dell'attività e degli impianti, indicando l'eventuale carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la possibilità (o la necessità) che durante l'esercizio vengano mantenute aperte superfici vetrate (porte o finestre), la contemporaneità di esercizio delle sorgenti sonore, eccetera;

3. descrizione delle sorgenti rumorose connesse all'opera o attività e loro ubicazione, nonché indicazione dei dati di targa relativi alla potenza acustica delle differenti sorgenti sonore. Nel caso non siano disponibili i dati di potenza acustica dovranno essere riportati i livelli di emissione in pressione sonora. Deve essere indicata, inoltre, la presenza di eventuali componenti impulsive e tonali, nonché, qualora necessario, la direttività di ogni singola sorgente. In situazioni di incertezza progettuale sulla tipologia o sul posizionamento delle sorgenti sonore che saranno effettivamente installate è ammessa l'indicazione di livelli di emissione stimati per analogia con quelli derivanti da sorgenti simili, a patto che tale situazione sia evidenziata in modo esplicito e che i livelli di emissione stimati siano cautelativi;

4. descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali (coperture, murature, serramenti, vetrate eccetera) con particolare riferimento alle caratteristiche acustiche dei materiali utilizzati;

5. identificazione e descrizione dei ricettori presenti nell'area di studio, con indicazione delle loro caratteristiche utili sotto il profilo acustico, quali ad esempio la destinazione d'uso, l'altezza, la distanza intercorrente dall'opera o attività in progetto;

6. planimetria dell'area di studio e descrizione della metodologia utilizzata per la sua individuazione. La planimetria, che deve essere orientata, aggiornata, e in scala adeguata (ad esempio 1:2000), deve indicare l'ubicazione di quanto in progetto, del suo perimetro, dei ricettori e delle principali sorgenti sonore preesistenti, con indicazione delle relative quote altimetriche.

7. indicazione della classificazione acustica definitiva dell'area di studio;

8. individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti nell'area di studio e indicazione dei livelli di rumore ante-operam in prossimità dei ricettori esistenti e di quelli di prevedibile insediamento in attuazione delle vigenti pianificazioni urbanistiche. La caratterizzazione dei livelli ante-operam è effettuata attraverso misure articolate sul territorio con riferimento a quanto stabilito dal D.M. Ambiente 16 marzo 1998 (Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico), nonché ai criteri di buona tecnica indicati ad esempio dalle norme UNI

10855 del 31/12/1999 (Misura e valutazione del contributo acustico di singole sorgenti) e UNI 9884 del 31/07/1997 (Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale);

9. calcolo previsionale dei livelli sonori generati dall'opera o attività nei confronti dei ricettori e dell'ambiente esterno circostante esplicitando i parametri e i modelli di calcolo utilizzati. Particolare attenzione deve essere posta alla valutazione dei livelli sonori di emissione e di immissione assoluti, nonché ai livelli differenziali, qualora applicabili, all'interno o in facciata dei ricettori individuati. La valutazione del livello differenziale deve essere effettuata nelle condizioni di potenziale massima criticità del livello differenziale;

10. calcolo previsionale dell'incremento dei livelli sonori dovuto all'aumento del traffico veicolare indotto da quanto in progetto nei confronti dei ricettori e dell'ambiente circostante; deve essere valutata, inoltre, la rumorosità delle aree destinate a parcheggio e manovra dei veicoli;

11. descrizione dei provvedimenti tecnici, atti a contenere i livelli sonori emessi per via aerea e solida, che si intendono adottare al fine di ricondurli al rispetto dei limiti associati alla classe acustica assegnata o ipotizzata per ciascun ricettore secondo quanto indicato al punto 7. La descrizione di detti provvedimenti è supportata da ogni informazione utile a specificare le loro caratteristiche e a individuare le loro proprietà di riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse;

12. analisi dell'impatto acustico generato nella fase di realizzazione, o nei siti di cantiere, secondo il percorso logico indicato ai punti precedenti, e puntuale indicazione di tutti gli appropriati accorgimenti tecnici e operativi che saranno adottati per minimizzare il disturbo e rispettare i limiti (assoluto e differenziale) vigenti all'avvio di tale fase, fatte salve le eventuali deroghe per le attività rumorose temporanee di cui all'art. 6, comma 1, lettera h, della [Legge 26 ottobre 1995 n. 447](#) e dell'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 52/2000, qualora tale obiettivo non fosse raggiungibile;

13. programma dei rilevamenti di verifica da eseguirsi a cura del proponente durante la realizzazione e l'esercizio di quanto in progetto;

14. indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto "competente in acustica ambientale" ai sensi della [Legge 26 ottobre 1995 n. 447](#), art. 2, commi 6 e 7.

DOCUMENTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO

La relazione di valutazione di clima acustico deve contenere:

1. descrizione della tipologia dell'insediamento in progetto, della sua ubicazione, del contesto in cui viene inserito, corredata da planimetrie e prospetti in scala adeguata, e indicazione delle destinazioni d'uso dei locali e delle pertinenze. Nel caso di insediamenti complessi, si raccomanda di porre particolare cura nell'ubicazione degli edifici e delle aree fruibili, nonché nella distribuzione funzionale degli ambienti interni al fine di minimizzare l'interazione con il campo acustico esterno;

2. descrizione della metodologia utilizzata per individuare l'area di ricognizione, elencazione e descrizione delle principali sorgenti sonore presenti nella stessa, con particolare riguardo alle infrastrutture dei trasporti, planimetria orientata, aggiornata e in scala adeguata in cui siano indicate l'ubicazione dell'insediamento in progetto, il suo perimetro, l'ubicazione delle principali sorgenti sonore che hanno effetti sull'insediamento stesso, nonché le relative quote altimetriche;

3. indicazione della classificazione acustica definitiva dell'area di ricognizione ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 52/2000. In particolare gli elaborati devono evidenziare le fasce di rispetto delle infrastrutture dei trasporti;

4. quantificazione, tramite misure o simulazioni effettuate in punti significativi dell'area destinata all'insediamento in progetto e tenendo altresì conto dell'altezza dal suolo degli ambienti abitativi, dei livelli assoluti di immissione (LAeqTR) complessivi e dei contributi derivanti da ciascuna infrastruttura dei trasporti, e dalle rimanenti sorgenti sonore presenti nell'area di ricognizione, nel periodo diurno e notturno. La rappresentazione dei dati può avvenire in modo puntuale o attraverso mappe acustiche utilizzando intervalli di livello sonoro non superiori a 3dB(A). Qualora siano effettuate simulazioni devono essere esplicitati i parametri e i modelli di calcolo utilizzati;

5. quantificazione tramite misure o simulazioni del livello differenziale diurno e notturno, all'interno o in facciata dell'insediamento in progetto, conseguente alle emissioni sonore delle sorgenti tenute al rispetto di tale limite. Qualora nell'area di ricognizione siano presenti sorgenti sonore rilevanti sotto questo profilo, la previsione è effettuata nelle condizioni di potenziale massima criticità del livello differenziale, esplicitando i parametri e i modelli di calcolo utilizzati;

6. valutazione della compatibilità del sito prescelto per la realizzazione dell'insediamento in progetto con i livelli di rumore esistenti e con quelli massimi ammissibili;

7. descrizione degli eventuali interventi di mitigazione previsti dal proponente a salvaguardia dell'insediamento in progetto e stima quantificata dei benefici da essi derivanti, considerando anche quelli conseguenti all'applicazione del DPCM 5 dicembre 1997, "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici". Tali interventi di mitigazione devono garantire la tutela dell'insediamento in progetto secondo le normative e i principi indicati in premessa; per quanto riguarda i parchi, gli interventi di mitigazione possono essere costituiti dall'istituzione di zone di

preparco o zone di salvaguardia aventi finalità di graduale raccordo tra il loro regime di tutela e le aree circostanti;

8. indicazione del provvedimento con cui il tecnico che ha predisposto la valutazione di clima acustico è stato riconosciuto "competente in acustica ambientale" ai sensi della [Legge 26 ottobre 1995 n. 447](#), art. 2, commi 6 e 7.

RELAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

(per attività di pubblico spettacolo anche temporanee, pubblici esercizi e circoli caratterizzati dalla presenza di impianti di amplificazione e diffusione sonora)

La relazione deve fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una visione, la più accurata possibile, degli effetti acustici derivabili dall'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo o di utilizzazione di un impianto di amplificazione o diffusione sonora.

La relazione deve contenere:

- Descrizione dell'attività.
- Descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è inserito, corredata da cartografia come descritto in appendice: specificare le zone di appartenenza del luogo ove l'insediamento è ubicato e le zone acustiche ad esse confinanti potenzialmente interessate al rumore proveniente dall'insediamento in base alla classe di cui alla Tab. A del DPCM 14.1.97 (riferimento classificazione acustica comunale).
- Descrizione delle sorgenti di rumore: analisi dell'attività e descrizione dettagliata delle sorgenti sonore (impianti di amplificazione e diffusione sonora, impianti di condizionamento) che verranno installate con allegata eventuale documentazione attestante la certificazione di omologazione a specifiche normative e relativa caratterizzazione acustica ai fini degli effetti esterni (ad es. indicazione della potenza sonora, direttività, etc.) con individuazione delle stesse mediante prospetti;
- indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando se attività di carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua;
- Soggetti riceventi: indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità, degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, etc.).
- Livelli di rumore ambientale esistenti e livelli previsti: valutazione, dedotta analiticamente o da rilievi fonometrici, specificando i parametri di calcolo o di misura (posizione, periodo, durata, etc.) del livello del rumore ambientale (in presenza della sorgente sonora prodotta dall'attività) e del livello del rumore residuo all'interno degli ambienti di vita dei recettori più esposti.
- Descrizione degli interventi: Descrizione degli interventi adottati per contenere le emissioni rumorose negli ambienti esterni (interventi strutturali: insonorizzazioni, etc. – interventi agli impianti: regolazione livello sonoro, etc.), supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dell'emissione rumorosa nonché l'entità prevedibile della riduzione stessa.

- Qualsiasi altra informazione ritenuta utile
- Firma del Tecnico competente in Acustica (ai sensi della [Legge 26 ottobre 1995 n. 447](#)).

APPENDICE

Gli elaborati cartografici devono contenere almeno:

- planimetria di scala adeguata (almeno 1:500) comprendente la piantina del locale con indicate tutte le sorgenti sonore significative e le possibili vie fuga del rumore (finestre, etc.);
- planimetria in scala adeguata (almeno 1:2000) comprendente il locale, le pertinenze dello stesso, le aree circostanti edificate e non, l'ubicazione dei soggetti ricettori più esposti.
- planimetria di PRG con indicate le destinazioni d'uso del territorio.

Opere soggette alla presentazione della Doc.I.A.

Sono soggette alla presentazione della Doc.I.A., a cura dei soggetti titolari dei progetti o delle opere, le domande volte ad ottenere l'autorizzazione per la realizzazione, modifica o potenziamento:

1. di tutte le opere sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale nazionale (ex l. 349/1988 e successive modifiche e integrazioni) oppure regionale, provinciale o comunale (ex l.r. n. 40/1998 e successive modifiche e integrazioni);
2. delle opere di seguito elencate, anche se non sottoposte a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale:
 - a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#) e successive modificazioni;
 - c) discoteche;
 - d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi. Ai fini del presente provvedimento, con tale definizione si intendono esclusivamente i circoli privati e i pubblici esercizi aventi le caratteristiche di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) della [legge 25 agosto 1991, n. 287](#) (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi);
 - e) impianti sportivi e ricreativi;
 - f) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
3. di nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, anche se non sottoposte alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale.

Sono altresì soggette alla presentazione della Doc.I.A. le domande per il rilascio dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione degli immobili ed infrastrutture per le attività di cui sopra.

Opere soggette alla presentazione della valutazione previsionale del clima acustico

È obbligatorio produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- scuole in genere compresi gli asili nido;
- ospedali, case di cura, case di riposo o soggiorno;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani qualora la quiete rappresenti elemento di base per la loro fruizione
- insediamenti residenziali prossimi agli impianti, opere, insediamenti, infrastrutture o sedi di attività appartenenti a tipologie soggette all'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico di cui all'art. 10, comma 1, della l.r. n. 52/2000 (si veda in proposito la DGR 2/2/2004, n. 9-11616, recante i criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico)

ALLEGATO 10

tabella riassuntiva attività temporanee per tipologia e per durata delle stesse

Descrizione dell'attività	Durata	Limite Leq(A) (1)	Limite orario	Adempimento	Note
Cantieri edili, stradali o assimilabili	illimitata	< = 70 dB(A) in facciata < = 65 dB(A) all'interno	Giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00	Procedura semplificata Comunicazione 3 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'attività	Art.7 del Regolamento Modello di comunicazione Allegato 4
Cantieri edili, stradali o assimilabili	illimitata	Da definire nella domanda di autorizzazione	Orari diversi	Domanda di autorizzazione in deroga 30 giorni prima dell'inizio dell'attività	Art.7 del Regolamento Modello di domanda Allegato 3
Feste, spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, mobile e/o all'aperto	<=18 giorni	< = 70 dB(A) in facciata < = 65 dB(A) all'interno	Dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 24,00. Il venerdì e i prefestivi dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 01,00 (2)	Procedura semplificata Comunicazione 3 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'attività	Art.12 del Regolamento Modello di comunicazione Allegato 6
Feste, spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, mobile e/o all'aperto	>18 giorni e <= 36 giorni	Da definire nella domanda di autorizzazione	Orari diversi	Domanda di autorizzazione in deroga 30 giorni prima dell'inizio dell'attività	Art.12 del Regolamento Modello di domanda Allegato 5
Attività rumorose a carattere temporaneo nell'ambito pubblici esercizi o circoli privati	30 giorni	< = 70 dB(A) in facciata < = 65 dB(A) all'interno	Dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 24,00. Il venerdì e i prefestivi dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 01,00 (2)	Comunicazione 3 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'attività	Art.16 del Regolamento Modello di comunicazione Allegato 6

(1) Il Livello continuo equivalente ponderato A (LAeq) è riferito all'intera durata dell'attività cui è stata concessa deroga.

(2) Entro il limite orario devono essere comprese anche le prove degli impianti di amplificazione.